



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 108

DEL 07 marzo 2024

SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO
L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DI TORINO NEI CONFRONTI DI
FONDAZIONE REBECCA

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30 luglio 2021 veniva autorizzata l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile sito in via Maiolo n. 5 - Pianezza, di proprietà della Piccola Casa della Divina Provvidenza "Cottolengo" con sede in Torino, da destinarsi allo svolgimento di attività e progetti in ambito sociale ed educativo;
- in data 27 dicembre 2023, con atto a rogito del Notaio Cesare Biondo (rep. 17285, raccolta numero 13750, registrato il 9 gennaio 2024 a Torino) il Comune di Pianezza acquisiva la piena proprietà del suddetto complesso edilizio, composto da un fabbricato principale elevato a 4 piani fuori terra oltre a un seminterrato e da un fabbricato accessorio ad un piano fuori terra posto in fondo al cortile, il tutto entrostante a cortile pertinenziale;
- una porzione del piano rialzato dall'immobile era stata data dalla precedente proprietà, Piccola Casa della Divina Provvidenza, in comodato d'uso alla Fondazione Rebecca, con sede in Torino, via San Quintino n. 43, la quale, a seguito della cessazione del contratto di comodato d'uso, avvenuta in data 31/08/2021 e della conseguente richiesta di liberazione, si è resa inadempiente al proprio obbligo di restituire la porzione dell'immobile, continuando ad occuparla senza titolo.

Rilevato che:

- il Comune ha necessità di assumere la piena disponibilità dell'immobile al fine di consentire all'ente di partecipare a bandi per il finanziamento degli interventi di riqualificazione/ristrutturazione dell'immobile tali da renderlo idoneo alle attività che in esso si intendono sviluppare;
- le molteplici richieste di liberazione dell'immobile sono rimaste prive di riscontro positivo.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, aggiornato da ultimo dal D. Lgs. 149/2022, "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia, tra le varie fattispecie, in materia di diritti reali e comodato, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione".

Considerato che la questione sopra esposta, essendo relativa alle materie inerenti il diritto reale di godimento (proprietà) e il diritto personale di godimento (comodato d'uso) rientra tra le materie in cui la mediazione è obbligatoria ed è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi del citato D. Lgs. 28/2010.

Preso atto che con deliberazione n. 34 del 21/02/2024 la Giunta Comunale autorizzava il Sindaco ad avviare un procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, presso l'Organismo di mediazione del Foro di Torino, nei confronti della Fondazione Rebecca, avente ad oggetto la liberazione della porzione al piano rialzato dell'immobile, sito in Via Maiolo, 5 – Pianezza, acquisito in proprietà dal Comune e attualmente occupato sine titolo dalla suddetta Fondazione, conferendo puntuale mandato ad avviare tale mediazione obbligatoria, all'avv. Rita Oddo del Foro di Torino ed eleggendo domicilio presso il suo studio legale, sito in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 35.

Preso altresì atto che con la deliberazione sopra citata si demandava al Responsabile del Settore Affari Generali la formalizzazione dell'affidamento dell'incarico per la tutela e assistenza legale nell'avviando procedimento di mediazione al predetto avvocato, assegnando all'uopo un budget complessivo pari a € 2.264,29, dando atto lo stesso potrà essere integrato in caso di ulteriori attività e, fatta salva l'eventuale necessità, in caso di fallimento della mediazione, di esperire l'azione giudiziaria.

Visto il preventivo ricevuto in data 15/02/2024 dall'avv. Rita Oddo, che ha richiesto, per lo svolgimento dell'incarico, un compenso determinato come segue:

Compenso della procedura di mediazione:

Compenso se l'avviata mediazione fallisce nonostante i primi incontri svolti: € 804,00

Se la mediazione va a buon fine e ottiene definizione anche dopo molteplici incontri svolti: € 1.300,00.

Totale compenso: € 2.104,00.

Spese ipotizzabili:

Voce di spesa

Spese di avvio della mediazione anticipazione: € 73,20 (non esente)

Accessori di legge:

Cassa Avvocati (4%): € 87,09

Totale preventivo: € 2.264,29

Ritenuto, di affidare l'incarico di assistenza legale nel citato procedimento di mediazione all'Avv. Rita Oddo del Foro di Torino, con studio legale sito in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 35, approvando lo schema di disciplinare di incarico professionale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, pertanto, necessario impegnare la spesa complessiva di € 2.264,29 al lordo degli oneri di legge, di cui Euro 2.104,00 per onorari, Euro 87,09 per CPA, Euro 73,20 per spese non esenti, con la seguente imputazione contabile, imputandola ai fondi del codice 01|02|1|103|01.3|1030211006 -

cap. 124/0 del redigendo bilancio 2024/2026, esercizio 2024.

Preso atto che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 303 del 30/12/2023, è stato differito al 15/03/2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 ed è stato autorizzato, per il medesimo periodo, l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

Il suddetto comma prevede che, nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento, esclusa l'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D. Lgs. 267/2000, e gli enti possono impegnare esclusivamente spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti partite di giro, lavori pubblici o interventi aventi caratteristica di somma urgenza.

Il 5° comma del predetto articolo precisa che, sempre in esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato.

Sono escluse da tali limiti le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Dato atto che è in fase di predisposizione il bilancio dell'ente e che lo stesso verrà approvato nei termini differiti del 15 marzo p.v..

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.lgs. 267/2000.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore Affari Generali, in forza del Decreto del Commissario Prefettizio n. 5 del 05.05.2022., con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., che agisce in regime di prorogatio ai sensi dell'art. 27 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di affidare all'Avv. Rita Oddo del Foro di Torino, eleggendo domicilio presso il suo studio legale sito in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 35, l'incarico di rappresentare e difendere questo Comune nel procedimento di mediazione nei confronti della Fondazione Rebecca.
3. Di approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
4. Di impegnare la spesa complessiva di € 2.264,29 al lordo degli oneri di legge, di cui Euro 2.104,00 per onorari, Euro 87,09 per CPA, Euro 73,20 per spese non esenti, con la seguente imputazione contabile:

Anno	Codice di Bilancio	Cap	Descrizione	Importo
2024	01 02 1 103 01.3 1030211006	124/0	PARERI LEGALI	€ 2.264,29

5. Di dare atto che per la liquidazione del compenso si provvederà ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità, con apposito atto successivo.
6. Di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
1. Di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica nonché con le limitazioni stabilite dall'art. 163, 3° e 5° comma, del D. Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio.
7. Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – il presente provvedimento in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

Pianezza, 07 marzo 2024

IL RESPONSABILE DI SETTORE
GUFFRE Dott.ssa Stefania
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Istruttore della determina: AMEDEO SONIA
Proposta di determina n° 30 del 07/03/2024